


RITO DEL LAVORO

(art. [409](#) ss. c.p.c.)

Schema di Valeria VASAPOLLO





CONTINUAZIONE UDIENZA DI DISCUSSIONE (ART 420 C.P.C.):

- SE Il giudice ritiene la CAUSA MATURA PER LA DECISIONE o vengono rilevate QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE o alla COMPETENZA o ad altre PREGIUDIZIALI la cui decisione può definire il giudizio, il giudice INVITA LE PARTI ALLA DISCUSSIONE E pronuncia SENTENZA ANCHE NON DEFINITIVA dando lettura del dispositivo.
- IL Giudice AMMETTE I MEZZI DI PROVA già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ORDINANZA resa nell'udienza, per la loro IMMEDIATA ASSUNZIONE.
- Il Giudice su richiesta delle parti può concedere termine per NOTE DIFENSIVE, RINVIANDO AD ALTRA UDIENZA PER L'AMMISSIONE E L'ASSUNZIONE DELLE PROVE
- Se vi è stata CHIAMATA IN CAUSA a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una NUOVA UDIENZA e dispone che, il ricorso, la memoria difensiva del resistente ed il provvedimento di fissazione udienza siano notificati al terzo entro e non oltre i trenta giorni prima della data della nuova udienza.
- Il Giudice può altresì DISPORRE D'UFFICIO IN QUALSIASI MOMENTO L'AMMISSIONE DI OGNI MEZZO DI PROVA, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio (art 421 c.p.c.)



**DISCUSSIONE ORALE
DELLE PARTI
+
CONCLUSIONI
(ART. 429 C.P.C.)**



**LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA CON CUI
VIENE DEFINITO IL GIUDIZIO AVVIENE
IN UDIENZA (ART. 429 C.P.C.)**

**IL GIUDICE DA LETTURA DEL DISPOSITIVO E
DELLA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**
(Se la controversia è particolarmente complessa, il
giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a
sessanta giorni, per il deposito della sentenza)



**DEPOSITO DELLA SENTENZA E
COMUNICAZIONE ALLE PARTI (ART. 430 C.P.C)**

La Nuova Pr...